

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 166 del 07/11/2018)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche finalizzate al migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche, nonché per forniture e servizi.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al successivo art. 3, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile di settore.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o effettuati in economia, in quanto rientranti nelle ordinarie attività d'ufficio.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara.
2. In relazione all'importo dei lavori, servizi o forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Inferiore a 40.000 euro	0%
Tra 40.000 e 800.000 di euro	2%
Superiore a 800.000 di euro	1,5%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti dell'ente interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, quali risultano dal presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - di programmazione della spesa per investimenti;
 - di valutazione preventiva dei progetti

- di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - di responsabile unico di procedimento;
 - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - di collaudatore statico.
4. La disposizione di cui al presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
 5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato alle finalità previste dall'art. 113 D. Lgs 50/2016.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesti dal singolo intervento, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. Il provvedimento che individua i soggetti interessati deve indicare:
 - l'opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento, ovvero il servizio o fornitura da eseguire;
 - l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, e la somma, non superiore al 2% del medesimo importo, determinata ai sensi dell'art. 3 in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto;
 - i nominativi e il ruolo dei dipendenti incaricati, ivi compresi i collaboratori;
 - l'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli incaricati;

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
 - per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti	5%
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direzione dei lavori	35%
Collaudo	15%
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti	10%
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile unico di procedimento	35%
Direzione dell'esecuzione	35%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. All'interno delle singole percentuali di cui al comma precedente rientrano anche le aliquote spettanti ai collaboratori tecnici ed amministrativi, come e se individuati ai sensi dell'art. 4, nella misura totale massima del 10%.
3. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Costituiscono altresì economie le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità.
4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo avviene:
 - alla fine di ogni singolo lavoro, servizio o fornitura per le spese finanziate in conto capitale;
 - alla fine dell'anno di riferimento, relativamente alle fasi già svolte, per servizi o forniture finanziate in spese correnti.
2. E' disposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, dichiarato dal Responsabile del settore interessato.
3. Nel caso in cui il Responsabile fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, l'accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal Segretario Generale.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e costituiscono economie di bilancio.
5. 4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 – Penalità

1. In caso di accertamento negativo o parzialmente negativo sulle attività svolte dai dipendenti interessati l'incentivo non sarà corrisposto o sarà corrisposto in misura ridotta.
2. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori lievi, che non comportino comunque aumenti di spesa.
3. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori al 30% dei tempi assegnati o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale del 30%.

5. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore, grave ritardo o che abbiano violato obblighi di legge non percepiscono le somme dell'incentivo.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le opere e appalti avviati con le procedure del D.Lgs 50/2016.
2. Sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e all'erogazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate dal presente regolamento solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di progetto o nel capitolo afferente acquisti di servizi e forniture.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.